



**CIVETA**  
Consorzio Intercomunale del Vastese  
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



VALIDITA' dal 01/01/2015 al 31/12/2015

(CIG) \_\_\_\_\_

(CUP) \_\_\_\_\_

**CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI:**

- RECUPERO presso Piattaforma Ecologica di tipo "B" sita in località Valle Cena a Cupello (CH)
- RECUPERO / MESSA IN RISERVA presso Impianto di compostaggio sito in località Valle Cena a Cupello (CH)

**TRA**

Il Consorzio Intercomunale del vastese Ecologia e Tutela dell'Ambiente, di seguito denominato C.I.V.E.T.A. con sede in Cupello (CH) C.da Valle Cena, nella persona del Legale Rappresentante il Direttore Generale f.f. Ing. Luigi Sammartino, nato a Chieti il 08.06.1970, C.F. 01376600696,

E

**COMUNE:** COMUNE DI \_\_\_\_\_  
(Ragione Sociale)

**SEDE:** Via/Piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

**C.F./PARTITA IVA** \_\_\_\_\_

nella persona del SIG. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/19\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in VIA  
\_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di  
Funzionario Responsabile del Servizio del Comune di \_\_\_\_\_ con sede a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in VIA \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_, nominato con  
decreto sindacale n. \_\_\_\_/\_\_\_\_,

**PREMESSO CHE**

- il COMUNE intende conferire al Consorzio intercomunale C.I.V.E.T.A. rifiuti urbani **CER 20 01 08 – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense** e CER 20 02 01 – Rifiuti biodegradabili ai fini del recupero e trattamento presso impianto autorizzato a norma di legge (**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE A.I.A. N° 01/13 DEL 21/02/2013** - da riportare sul Formulario di Identificazione del Rifiuto).

- sono state definite le tipologie di servizi forniti dal Consorzio C.I.V.E.T.A. e le relative condizioni economiche riportate nel tariffario vigente;
- le modalità tecnico-operative di conferimento sono quelle riportate nell'Allegato "Ammissione al conferimento" (all. C/D/E/F) con riferimento alla tipologia di impianto presso cui si conferisce il rifiuto di cui si richiede il recupero - trattamento;

**Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il COMUNE espressamente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le condizioni contenute negli allegati al presente contratto.

#### **ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il COMUNE con il presente atto acquisisce la facoltà di conferire i rifiuti individuati nell'AIA 01/2013 ai fini del trattamento-recupero presso i relativi impianti per quanto attiene rispettivamente alle caratteristiche e alla provenienza.

#### **ART.3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO**

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia della gestione dei rifiuti.

#### **ART. 4 PREZZO DEL SERVIZIO**

I prezzi dei servizi oggetto del presente contratto sono quelli previsti dal tariffario vigente allegati al Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea Generale. Le eventuali modifiche ed aggiornamenti tariffari entreranno in vigore dal giorno dell'approvazione.

#### **ART.5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL C.I.V.E.T.A.**

Il C.I.V.E.T.A. si impegna ad eseguire a favore del COMUNE le prestazioni dovute in forza del presente contratto, alle condizioni ivi indicate.

Il C.I.V.E.T.A. non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore o da situazioni indipendenti dalla volontà del Consorzio, che non permettano il recupero dei rifiuti presso gli impianti di conferimento.

Per quanto riguarda i conferimenti si precisa che il consorzio C.I.V.E.T.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà, anche durante il periodo di validità del contratto, di poter sospendere temporaneamente o totalmente il conferimento (per motivi di superamento dei quantitativi stoccabili in impianto, manutenzioni o altro) con preavviso scritto di 7 giorni. In tal caso il COMUNE non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell'avvenuta sospensione.

Il C.I.V.E.T.A. si impegna a provvedere a tutte le operazioni di smaltimento/ recupero secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART.6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMUNE**

Con la stipulazione del contratto il COMUNE si obbliga a corrispondere al consorzio il prezzo del servizio con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art. 4, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate.

Il COMUNE si obbliga a redigere relativo impegno di spesa annuale, con contestuale trasmissione al consorzio C.I.V.E.T.A.

Il COMUNE provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico; il COMUNE garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'art. 2 del presente Contratto, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza C.I.V.E.T.A. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Il servizio di trattamento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della documentazione necessaria e richiesta dal Civeta.

Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti in materia, da:

- "Formulario rifiuti" (D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- Dichiarazione di provenienza dei rifiuti recante timbro e firma in originale sia del produttore del rifiuto sia del trasportatore;
- Certificato di analisi merceologica e chimico-fisica del rifiuto da rinnovarsi ogni 12 mesi attestante la possibilità di avvio a recupero;
- Altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.

I veicoli del COMUNE o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno entro il perimetro degli impianti C.I.V.E.T.A. a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose.

Al momento dell'ingresso all'impianto il conducente del mezzo che trasporta i rifiuti dovrà rivolgersi al personale addetto per i necessari controlli e rilievi di quantità e di qualità di quanto trasportato e scaricherà i rifiuti laddove gli verrà indicato.

Al conducente verrà rilasciato lo scontrino relativo alla pesata ove saranno riportati i pesi lordo, tara e netto del carico trasportato.

Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008, nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute.

La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

Il COMUNE dovrà sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dal C.I.V.E.T.A., per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza C.I.V.E.T.A. nelle quali è prevista l'attività del COMUNE stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività del C.I.V.E.T.A.

Nel caso per il trasporto il COMUNE si serva di una ditta specializzata dovrà far pervenire al consorzio la relativa iscrizione all'albo nazionale gestori e l'elenco degli automezzi utilizzati.

## **ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà validità per il periodo indicato in epigrafe e cioè dal giorno successivo alla data di sottoscrizione di entrambe le parti e fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione.

Si precisa che, per quanto riguarda il prezzo del servizio, si applica quanto previsto al precedente art. 4.

Durante il periodo di validità del contratto il C.I.V.E.T.A., per motivi logistici ed organizzativi legati alle quantità di rifiuti in ingresso agli impianti, per manutenzioni, per motivi legati alla gestione degli impianti stessi, potrà, a suo insindacabile giudizio, interrompere o sospendere i conferimenti previa comunicazione. In tal caso il COMUNE non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell'avvenuta sospensione.

## **ART. 8 CONFERIMENTI IRREGOLARI, DIFFIDE, SOSPENSIONI DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

I rifiuti oggetto del presente contratto dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti nell'AIA 01/2013. Per verificare la rispondenza a quanto sopra previsto C.I.V.E.T.A. si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo.

In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il COMUNE possa pretendere alcunché.

Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dall'AIA 01/2013 nonché dalla normativa vigente, C.I.V.E.T.A. fatto comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni, si riserva la facoltà di:

- a) diffidare formalmente l'impresa dopo verifica di un conferimento irregolare;
- b) sospendere cautelativamente l'accesso al COMUNE all'impianto per un periodo di 15 giorni di calendario qualora, nel termine di 365 giorni dalla verifica del primo conferimento irregolare, venga accertato un successivo conferimento irregolare;
- c) sospendere cautelativamente l'accesso al COMUNE all'impianto per un periodo di 90 giorni di calendario qualora, nel termine di 365 giorni dalla verifica del secondo conferimento irregolare, venga accertato un successivo conferimento irregolare;
- d) risolvere il presente contratto nel caso in cui, dopo la sospensione cautelativa prevista al punto c), venga riscontrato nuovamente anche un solo conferimento irregolare;
- e) risolvere con effetto immediato il presente contratto allorché venga accertato anche per la prima volta un solo conferimento irregolare di particolare rilevanza e gravità.

Nel caso in cui si verificano le ipotesi previste dalle lettere b), c), d), e) del precedente comma il COMUNE rimane comunque obbligato al pagamento delle somme dovute a C.I.V.E.T.A.

Nel caso in cui si verificano le ipotesi previste dalle lettere d), e) del precedente comma il COMUNE potrà ripresentare la richiesta di contratto non prima di un anno dalla data di risoluzione.

In ogni caso, qualora il COMUNE sia inadempiente o in ritardo nel pagamento del servizio anche per una sola fattura, C.I.V.E.T.A. si riserva il diritto di porre in essere le azioni di recupero secondo le forme di legge.

#### **ART.9 PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

I prezzi del servizio verranno adeguati con le modalità previste dal precedente art. 4. La fatturazione relativa al servizio di trattamento avverrà mensilmente sulla base degli scontrini delle pesate.

Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre **60 giorni data fattura**; oltre tale termine, senza preavviso, il consorzio procederà alla sospensione dei conferimenti.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (vedasi art.10).

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori pari al tasso fissato di volta in volta dalla BCE più maggiorazione stabilita dalla normativa vigente, oltre alle relative spese accessorie fermo restando che dopo tre mesi di eventuale morosità il Consorzio ha diritto di rescindere unilateralmente il presente impegno senza che ciò comporti rinuncia, da parte del Consorzio, alla riscossione delle quote dovute.

#### **ART.10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI L.136/10**

Il C.I.V.E.T.A. si obbliga al rispetto dei vincoli sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella Legge n.136/2010, nel testo vigente, anche rispetto ad eventuali subcontraenti e sub appaltatori. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta l'applicazione della risoluzione contrattuale e delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge. In osservanza alle disposizioni richiamate nel presente articolo di seguito vengono indicati i riferimenti del conto corrente bancario dedicato ed i dati anagrafici completi dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto corrente:

**Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno – Filiale di Vasto**

|       |   |       |     |      |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|-------|-----|------|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 car |   | 2 car |     | 1 ca | 5 caratteri |   |   |   |   | 5 caratteri |   |   |   |   | 12 caratteri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I     | T | 3     | 7   | R    | 0           | 8 | 1 | 8 | 9 | 7           | 7 | 9 | 1 | 1 | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| PAESE |   | CHECK | CIN |      | ABI         |   |   |   |   | CAB         |   |   |   |   | N° CONTO     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| N.D. | Generalità complete | Codice Fiscale   |
|------|---------------------|------------------|
| 1    | SAMMARTINO LUIGI    | SMMLGU70H08C632K |
| 2    | POMPONIO DANIZA     | PMPDNZ73S45E372I |
| 3    | MENNA VALERIA       | MNNVLR76L45E372E |
|      |                     |                  |
|      |                     |                  |

**SI IMPEGNA**

- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;
- in particolare ed in caso di variazione del conto corrente dedicato si impegna a darne tempestiva comunicazione.

**ART.11 RECESSO DAL CONTRATTO**

Il C.I.V.E.T.A. potrà recedere dal contratto in ogni momento dandone formale comunicazione per iscritto almeno 30 giorni prima. L'autorizzazione al conferimento potrà essere revocata, in qualsiasi momento, per accertati motivi di inadempienza, da parte del COMUNE, alle leggi ed alle norme che disciplinano il recupero/smaltimento dei rifiuti e, comunque, ad insindacabile giudizio del concedente e per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti entro i termini previsti. In tal caso il COMUNE non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell'avvenuto recesso.


**ART.12 FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia l'autorità giudiziaria competente è quella di Vasto (CH).

**ART. 13 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto s'intendono a carico del COMUNE.

Il COMUNE  
(timbro e firma del Responsabile del Servizio)



CONSORZIO C.I.V.E.T.A. - CUPELLO  
ORD. ING. n. 1077  
C.I.V.E.T.A.



**CIVETA**  
Consorzio Intercomunale del Vastese  
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Il COMUNE dichiara di avere preso piena e completa conoscenza e di tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali del servizio e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,12 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Cupello, lì \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**IL COMUNE**  
(timbro e firma del Responsabile del Servizio)

-----



## ALLEGATO A

### INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO C.I.V.E.T.A.

1. Presenza di platea di alimentazione RSU non protetta
2. Presenza di traffico veicolare e mezzi in manovra
3. Presenza continua di personale a terra
4. Presenza di rifiuti urbani ed assimilabili
5. Presenza di percolati da lavorazioni
6. Possibile presenza di cantieri in esecuzione
7. Obbligo del rispetto della segnaletica stradale e di sicurezza
8. Possibile terreno scivoloso all'interno dell'area ricezione (necessario utilizzo DPI specifici)
9. Possibile presenza di liquami o rifiuti a terra
10. Sono assolutamente prescritti Dispositivi di Protezione Individuale specifici, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Timbro e firma del Comune

-----

## ALLEGATO B (Legge n. 675)

### LEGGE 31/12/1996, n. 675 - "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, LEGGE 675/1996.

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 10 della legge 675/96, il C.I.V.E.T.A. Consorzio Intercomunale rifiuti con sede in Cupello, c.da Valle Cena, in qualità di titolare del trattamento, relativamente ai dati personali che Vi riguardano,

#### INFORMA

di quanto segue.

#### Finalità del trattamento:

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Azienda secondo le seguenti finalità:

- convenzionamento, fatturazione ed esecuzione del contratto;
- effettuazione di adempimenti civilistico-fiscali, regolamento delle operazioni finanziarie e, in genere, amministrazione dei clienti;
- gestione del contenzioso.

#### Modalità di trattamento dei dati:

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici secondo principi e modalità volti ad assicurare la certezza, sicurezza e correttezza formale dei dati stessi nonché la garanzia dell'accessibilità ai dati stessi.

#### Conferimento dei dati:

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopraesposte. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria in quanto necessario al perfezionamento e all'esecuzione dei rapporti contrattuali. Il mancato conferimento impedirebbe all'Azienda di instaurare un rapporto contrattuale con l'interessato e di porre in essere gli atti conseguenti e necessari.

#### Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati:

In ambito aziendale i dati raccolti saranno trattati solo da personale dipendente incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato. I dati personali raccolti sono normalmente comunicati al cassiere del Civeta; costituendo "...adempimento di un obbligo previsto dalla legge.." ai sensi dell'art. 20, legge 675/96, detta comunicazione **NON** necessita di specifica manifestazione di consenso.

#### Diritti dell'interessato di cui all'art. 13:

L'interessato del trattamento può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge in oggetto.

In particolare tale norma riconosce all'interessato il diritto a che il responsabile del trattamento:

1. confermi l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e gli comunichi i dati stessi, la loro origine nonché la logica e le finalità del trattamento;



2. cancelli, renda anonimi o blocchi i dati trattati in violazione di legge;
  3. aggiorni, rettifichi ovvero integri i dati;
  4. attesti che le operazioni di cui ai nn. 2) e 3) sono state portate a conoscenza anche a coloro cui i dati sono stati diffusi o comunicati a meno che tale adempimento sia impossibile o eccessivamente gravoso;
- L'interessato può inoltre opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Si comunica che la figura del Titolare del trattamento coincide con quella del Responsabile, che risponde dell'utilizzo e del trattamento dei dati, ed è individuato nella figura del legale rappresentante pro tempore della società.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a C.I.V.E.T.A. - C.da Valle Cena - 66051 CUPELLO (CH)  
- Tel. (0873) 317770-316648; Fax (0873) 318335.

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma e timbro dell'interessato

-----

## ALLEGATO C (Compostaggio)

### AMMISSIONE AL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio di Valle Cena a Cupello i rifiuti che verranno accettati presso l'impianto sono riassumibili nelle seguenti tipologie:

#### **CODICE DI RECUPERO: R3**

Il rifiuto conferito dovrà essere registrato sul registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (a tal fine il codice della nostra attività di recupero è "R3", come indicato nell'allegato C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e dovrà essere dichiarato nel Modello Unico di Dichiarazione da presentarsi alla Provincia competente entro i termini stabiliti dal Ministero dell'Ambiente

#### **TIPOLOGIA RIFIUTO e CODICE CER:**

Tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti compostabili che possono essere conferiti presso l'impianto di compostaggio C.I.V.E.T.A. di cui all'**A.I.A. N° 01/13 del 21/02/2013**:

- **Rifiuti biodegradabili di cucine e mense  
(CER 20 01 08)**

*Provenienza:* frazione umida derivante da raccolta differenziata di RSU e da utenze private, commercio, ecc.

*Caratteristiche del rifiuto:* il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata prima della raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi.

- **Rifiuti biodegradabili (Verde)  
(CER 20 02 01)**

*Provenienza:* manutenzione verde pubblico e privato.

*Caratteristiche del rifiuto:* il rifiuto deve essere esente da materiali pericolosi.

#### **PRESCRIZIONI GENERALI**

In merito a quanto sopra si precisa:

- i rifiuti di cui sopra dovranno essere allo stato solido o palabile, l'impianto non può trattare liquidi;
- i rifiuti di cui ai punti precedenti non devono essere classificati tossico-nocivi ai sensi della normativa vigente.

#### **NON SONO AMMESSI IN IMPIANTO I SEGUENTI RIFIUTI:**

- Rifiuti pericolosi
- Macerie, terre, sabbie ed inerti
- Scarti animali contenenti ossa per evitare il diffondersi della BSE (encefalopatia spongiforme del bovino)
  - Scarti animali classificati come rifiuto a basso od alto rischio.



**CIVETA**  
Consorzio Intercomunale del Vastese  
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



### **CRITERI DI ACCETTAZIONE:**

I rifiuti dovranno essere accompagnati da formulario di identificazione F.I.R. con indicazione del codice di recupero " R3 ", salvo nel caso in cui il trasporto è effettuato direttamente dal comune stesso o dal soggetto incaricato dell'appalto del servizio pubblico di raccolta.

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO GENERALI**

Gli automezzi utilizzati per il conferimento delle tipologie suindicate potranno circolare rispettando quanto previsto nell'allegato A.

Inoltre potranno essere ammessi solo gli automezzi che rispettino le seguenti prescrizioni per l'accesso alle zone di scarico.

A) I mezzi adibiti ai conferimenti dovranno effettuare le operazioni di scarico in modo tale da non spandere rifiuti e liquami esternamente alla zona di scarico.

### **CONTROLLI**

Per i rifiuti in oggetto saranno effettuati controlli visivi casuali all'atto dello scarico del materiale nel capannone ricezione onde verificare l'assenza di materiali non accettabili ai sensi di quanto previsto dalla voce **PRESCRIZIONI GENERALI** del presente allegato.

Timbro del comune e  
firma del responsabile del servizio

-----

## ALLEGATO D

### METODO PER L'ANALISI MERCEOLOGICA E DI LABORATORIO DELLA FORSU

(Tratto dalla DGR del Veneto n. 568/05 – All. B)

Il presente metodo è tratto dalla metodica approvata e applicata in Regione Veneto (cfr. **DGR del Veneto n. 568/05 - all. B**); tale metodica si ritiene (dopo discussione in tavolo tecnico Regione Abruzzo) possa essere utilizzata anche per la determinazione della qualità merceologica della FORSU in Regione Abruzzo e quindi acquisita come metodica ufficiale. Si ritiene altresì di modificarne solo la valutazione qualitativa (suddivisione in classi merceologiche) di cui al par. 8.

Pertanto si riportano le seguenti disposizioni:

#### 1. Scopo, campo di applicazione e principi della procedura di prova.

La procedura intende valutare la qualità della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) ottenuta con la raccolta differenziata. La conoscenza della qualità del rifiuto è necessaria per programmare iniziative di raccolta differenziata e per poter scegliere in modo corretto il sistema di trattamento più valido.

#### 2. Metodo.

Si basa sulla separazione manuale e sulla pesatura delle diverse tipologie di rifiuto presenti. La procedura prevede di prelevare attraverso un campionamento territoriale rappresentativo un lotto (circa 2 t) dal quale ottenere un campione dei rifiuti, di circa 200 kg, sul quale effettuare una separazione manuale delle diverse classi di materiali.

#### 3. Riferimenti.

- DIVAPRA, IPLA, ARPA, 1998 - Metodi di analisi dei compost - Regione Piemonte Assessorato all'Ambiente, Collana Ambiente.
- UNI 9246 (1988) – Forni di incenerimento di RSU e/o assimilabili con recupero di calore. Determinazioni delle prestazioni energetiche.
- Centemero M., Mauri R., 1998 - Proposta per una metodica d'indagine merceologica della frazione organica proveniente da raccolta differenziata. Documento interno di lavoro della Scuola Agraria del Parco di Monza.

#### 4. Definizioni.

- **Biodegradabilità:** è la potenzialità di un materiale ad essere degradato in un determinato ambiente mediante l'attività biologica di enzimi che portano ad un sostanziale cambiamento della struttura chimica del materiale stesso misurabile con test respirometrico che simuli l'ambiente specifico.
- **Matrice organica:** prodotto costituito prevalentemente da sostanza organica di origine naturale (animale o vegetale), la cui tipologia sia facilmente identificabile e riconoscibile: scarti della manutenzione del verde, letame, fanghi, frazione organica dei rifiuti solidi urbani, scarti colturali, ... etc.

#### 5. Attrezzature.

- Bilancia con campo di misura 0-50 kg;
- Sacchi in plastica con capacità di circa 10 litri;
- Bidoni da 60-80 litri;

- Stivali con suola e punta antisfondamento;
- Guanti e sopraguanti in pelle rinforzata;
- Pinze acciaio inox a branchie incrociate;
- Badile e rastrello;
- Tuta integrale usa e getta in materiale sintetico non traspirante;
- Mascherine monouso per la protezione delle vie respiratorie.

Altri mezzi di protezione in funzione delle condizioni ambientali.

## 6. Modalità operative.

L'effettuazione della prova può avvenire nell'impianto di travaso o presso l'impianto di compostaggio, in una zona pavimentata ed a temperatura ambiente. L'analisi merceologica deve essere eseguita immediatamente dopo il prelievo del campione.

### 6.1 Scelta del campione da sottoporre all'analisi.

L'individuazione di un campione deve riprodurre in modo oggettivo la reale composizione della frazione dei rifiuti che si vuole analizzare; il suo prelievo costituisce dunque un passaggio nodale della metodica. Per garantirne la rappresentatività si deve innanzitutto esaminare una serie di variabili quali la struttura del tessuto abitativo, le utenze servite, le modalità di raccolta, le possibili variazioni quali-quantitative cicliche e/o accidentali.

Di seguito si descrivono 2 procedure di campionamento, da applicare in base al piano dell'indagine ed alle informazioni che si vogliono ottenere.

#### 6.1.1 Campionamento in fase di raccolta.

##### Variabili:

- tipologia abitativa:
  - commerciale;
  - da mono a quadri familiare;
  - plurifamiliare (abitazioni condominiali di almeno 5 famiglie);
- modalità di raccolta:
  - con contenitore stradale (a consegna);  
volume da 120 a 1.700 l;  
n. di famiglie servite: 10 ÷ 20;
  - con contenitore domiciliare (a ritiro);  
volume del contenitore per il conferimento al servizio di raccolta:  
30 l per abitazioni con 1 ÷ 4 famiglie;  
80 l per abitazioni con 5 ÷ 10 famiglie;  
120 ÷ 240 l per abitazioni fino a 20 ÷ 30 famiglie.

##### Procedure di campionamento

Per avere un campione rappresentativo delle utenze servite è necessario compiere uno studio preliminare, che permetta di individuare i rapporti quantitativi presenti tra le diverse utenze della realtà territoriale in esame e per riprodurre le proporzioni corrette al momento del prelievo.

Entrambe le procedure descritte prevedono che il campionamento venga eseguito durante le operazioni di raccolta, seguendo o precedendo i mezzi che effettuano la raccolta dei rifiuti.

Dove la raccolta è domiciliare, il campione va costituito in modo tale da avere un rapporto 1 a 1, aderente alla realtà, tra i quantitativi prodotti dalle realtà mono-quadrifamiliare e quelli provenienti dalle abitazioni condominiali. I sacchetti vanno pesati durante la fase di raccolta fino a raggiungere la quantità prevista per

l'analisi (peso del campione: 200 kg). Nelle realtà dove la frazione umida viene conferita sfusa (ossia senza sacchetti) al servizio di raccolta si deve pesare il contenuto dei contenitori.

Per limitare gli errori di campionamento, che potrebbero compromettere la rappresentatività del campione, si consiglia di mantenere le due componenti separate (per es. mettendo i sacchetti in due contenitori distinti) e di effettuare la raccolta seguendo un itinerario prefissato.

Dove la raccolta è a consegna, il campione va costituito in modo tale da avere un rapporto 1 a 10 tra i quantitativi provenienti dalle utenze commerciali e quelli prodotti dalle utenze domiciliari.

Nelle zone che adottano questa modalità di raccolta, l'esecuzione del campionamento può essere complicata per l'alta probabilità di avere materiale eterogeneo ("sfuso" dovuto al conferimento diretto da parte dell'utente o "misto" se si verifica la rottura dei sacchetti). Quale soluzione operativa si propone di individuare una situazione abitativa rappresentativa (per es. una strada od un isolato) che rispetta la proporzione individuata, da cui prelevare il contenuto del/i contenitore/i stradali. Il quantitativo raccolto deve essere ridotto, seguendo il metodo della quartatura, se il suo peso è maggiore di quello previsto per il campione (la differenza di peso deve essere rilevante).

### 6.1.2 Campionamento in impianto.

Variabili:

- tipologia materiale:
  - sfuso;
  - in sacchetti (biodegradabili o in polietilene);
- dimensioni del conferimento:
 

poiché i carichi conferiti possono essere costituiti da quantitativi diversi rispetto a quello precedentemente indicato per un lotto, di seguito si riporta una tabella dove sono messi in relazione il peso del lotto iniziale di materiale e quello del campione su cui compiere l'analisi merceologica.

| LOTTO     | CAMPIONE   |
|-----------|--|
| > 1,5 t   | 200 kg (da prelevare da 2 t del carico)  |
| 1,5 ÷ 1 t | 150 kg almeno (da prelevare seguendo il metodo della quartatura)                         |
| < 1 t     | 150 kg almeno (da prelevare seguendo il metodo della quartatura ma eseguendone una sola) |

#### Procedure di campionamento

Per il campionamento della frazione umida in impianto si possono utilizzare 3 modalità differenti:

1. Metodo della Quartatura;
2. Metodo della Diagonale;
3. Metodo Stocastico.

La scelta del metodo da usare è vincolata dalle caratteristiche del materiale da campionare (tipologia, età, ...).

#### **1. Metodo della Quartatura.**

Impiegando una pala meccanica si distribuisce in modo uniforme il materiale da esaminare (1,5 ÷ 2 t) in una 'torta' con un'altezza di circa 30 cm. Questa va divisa in 4 parti di uguale dimensione e con contenuto omogeneo: il materiale di due quarti opposti deve essere scartato, mentre quello dei due quarti rimanenti va mescolato e ridistribuito in una nuova 'torta' di altezza uguale alla precedente. Si ripetono le operazioni eseguite nella prima quartatura e si sceglie uno dei due quarti rimasti come campione dell'analisi merceologica (fig. 1). Il peso del campione che si ottiene al termine delle due quartature è pari a circa 160 ÷ 250 kg.

#### **2. Metodo della Diagonale.**




Impiegando una pala meccanica si deve distribuire il materiale da esaminare (1,5 ÷ 2 t) in modo omogeneo e formare un quadrato con lato di circa 4 m. Di seguito si delimita una fascia lungo la diagonale, larga circa 30 cm e si preleva questa parte come campione dell'analisi merceologica (fig. 2). Il peso del campione che si ottiene è pari a circa 160 ÷ 250 kg. Una caratteristica positiva del metodo è la riduzione degli interventi di movimentazione del materiale che permette di conservare meglio la struttura della matrice organica.


### 3. Metodo Stocastico.

I sacchetti vanno prelevati casualmente dal cumulo di materiale conferito e progressivamente pesati, fino a raggiungere la quantità prevista per l'analisi (peso del campione: 200 kg). Quando i quantitativi conferiti superano le 2 t il prelievo del campione deve avvenire secondo uno dei metodi sopra riportati. Per migliorare l'uniformità del campione si può dividere il cumulo in 4 parti, con analoghe caratteristiche quali-quantitative e prelevare da ogni settore lo stesso numero di sacchetti.

**Fig. 1 - Metodo della Quartatura.**



**Fig. 2 Metodo della Diagonale.**



### 6.2 Analisi merceologica.

Per l'esecuzione dell'analisi merceologica si pesa il rifiuto riempiendo i bidoni da 60 ÷ 80 litri con i sacchetti prelevati dal lotto e con l'eventuale materiale sfuso raccolto con l'aiuto di un badile pesando poi il tutto. Si annoterà quindi il peso del materiale sottraendo la tara. L'operazione verrà ripetuta fino al

raggiungimento del peso minimo necessario per l'analisi. Quindi si effettua la cernita manuale delle diverse frazioni utilizzando le pinze per la separazione del materiale.

Il materiale ottenuto viene suddiviso principalmente in 2 classi omogenee, scegliendo come criterio di omogeneità quello derivante dalla tipologia di trattamento previsto e cioè:

- a) MATERIALE COMPOSTABILE (MC)
- b) MATERIALE NON COMPOSTABILE (MNC).

La prima classe (a) comprende:

- 1) carta e cartone,
- 2) organico (residui verdi e scarti alimentari),
- 3) sacchetti biodegradabili.

Alla seconda classe (b) appartengono invece:

- 1) plastiche (in film, rigide, sacchetti, altra plastica),
- 2) vetro,
- 3) metalli (ferrosi e non ferrosi),
- 4) materiali inerti,
- 5) altre tipologie.

Per poter operare con più facilità è consigliabile utilizzare dei secchielli nei quali mettere le diverse classi di materiali.

A conclusione della cernita manuale si pesano i materiali appartenenti alle diverse categorie merceologiche, riportandone i pesi in una tabella al netto delle tare.

Al termine della fase di selezione si pesano le singole frazioni merceologiche e si registrano i pesi (sino alla cifra decimale) con cui si calcola la composizione merceologica percentuale del campione.

La somma delle singole frazioni può non coincidere con il peso iniziale del campione in quanto durante il lavoro di selezione si possono verificare delle perdite di materiale per effetto di evaporazione oppure per la perdita di piccole quantità.

## 7. Analisi chimiche della FORSU

Una volta effettuata la pesatura del materiale organico è necessario separare un subcampione, dal peso pari a  $1 \div 2$  kg, da sottoporre ad analisi chimica.

Per la formazione del subcampione si procede prelevando in modo randomizzato 10 campioni, dal peso di circa 1 kg l'uno, dalla massa di FORSU precedentemente separata. Si procede quindi alla mescola dei 10 campioni e si preleva infine, dalla massa così ottenuta, il campione per l'analisi.

Per l'efficacia dell'analisi è consigliabile portare quanto prima al Laboratorio i campioni, conservandoli a 4°C.

## 8. Espressione dei risultati e valutazione della qualità merceologica.

Il risultato finale può essere espresso come rapporto % tra il peso del materiale non compostabile ed il peso del materiale totale, ottenuto secondo la seguente formula:

$$MNC = \frac{PNC}{PT} \times 100$$

dove:

**MNC** = Materiale Non Compostabile espresso in % sul totale (s.t.q.);

**PNC** = Peso in kg della Frazione Non Compostabile;  
**PT** = Peso Totale in kg della FORSU analizzata;

oppure come % di materiale compostabile sul totale:

$$MC = \frac{PC}{PT} \times 100$$

dove:

**MC** = Materiale Compostabile espresso in % sul tal quale (s.t.q.)  
**PC** = Peso in kg della Frazione Compostabile;  
**PT** = Peso Totale in kg della FORSU analizzata.

I due valori così ottenuti (MNC e MC) sono complementari a 100.

Per la classificazione della FORSU si prende a riferimento il documento tecnico elaborato dal Comitato Tecnico del Consorzio Italiano Compostatori (luglio 2008). Tale documento è stato sottoposto a discussione nel Tavolo tecnico Regione Abruzzo, da cui si è concluso che, per il rifiuto organico classificato con **CER 20 01 08**, sono individuate n. 3 fasce di qualità (Classi merceologiche), in funzione delle percentuali di frazioni/materiali non compostabili (MNC) presenti all'interno del rifiuto conferito quali:

- **I FASCIA: Classe A** – con una percentuale di materiali non compostabili  $\leq 5\%$ ;
- **II FASCIA: Classe B** – con una percentuale di materiali non compostabili  $> 5\%$  e  $\leq 10\%$ ;
- **III FASCIA: Classe C** – con una percentuale di materiali non compostabili  $> 10\%$  e  $\leq 15\%$ .

Timbro e firma del comune

-----

## ALLEGATO E

### CRITERI DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO DEI RIFIUTI IN INGRESSO

-----

Per ognuna delle principali tipologie di rifiuti avviate al recupero mediante compostaggio per la produzione di **ammendante compostato misto** si indicano le verifiche preliminari al conferimento finalizzate al controllo della conformità degli stessi.

#### 1. MODALITA' OPERATIVE DI CONFERIMENTO.

Le presenti direttive ai sensi della DGR n. 604/09 disciplinano le modalità operative per il conferimento ed accettazione dei seguenti rifiuti:

- **CER 20 01 08 – Rifiuti biodegradabili da cucine e mense (FORSU);**
- **CER 20 02 01 – Rifiuti biodegradabili (Verde);**
- **CER 20 01 38 – Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.**

I conferenti debbono:

1. Nei casi previsti dalla vigente normativa, essere in possesso del documento di accompagnamento dei rifiuti conforme alle leggi in vigore (Formulario Rifiuti D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - art. 193), debitamente compilato in ogni sua parte; il formulario dovrà essere consegnato all'accettazione **prima** della fase di pesatura in ingresso;
2. Essere in possesso della dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che attesti:
  - la classificazione del rifiuto;
  - il relativo codice CER;
  - (nel caso della FORSU) che il rifiuto conferito è stato raccolto con uno dei sistemi di raccolta previsti all'art. 183, lett. f) del D.Lgs 152/2006;
3. Essere in possesso di:
  - analisi merceologica del rifiuto, non anteriore a mesi tre dalla data di scarico (solo per la FORSU);
  - analisi chimico-fisica relativa alle determinazioni analitiche riportate nella tabella D della DGR n. 1528/2006, non anteriore a mesi tre dalla data di scarico; (il campionamento e le analisi sui rifiuti devono essere effettuate da laboratorio certificato, ed i certificati relativi devono riportare indicazioni precise del rifiuto analizzato ed i dati del produttore);
4. Possedere mezzi debitamente attrezzati per lo scarico autonomo del rifiuto.

È necessario inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- Tutti i mezzi devono rispettare la segnaletica ed i limiti di velocità (15 km/h) all'interno dell'impianto e seguire le segnalazioni impartite dagli addetti.
- L'avvicinamento finale dei mezzi per lo scarico alla platea di scarico dovrà avvenire a retro marcia, a velocità estremamente ridotta, prestando estrema attenzione alle strutture fisse e mobili presenti nell'impianto, nonché alle eventuali indicazioni prescritte dagli addetti.
- La fase di scarico potrà avvenire solo al raggiungimento della ruota posteriore del mezzo dell'apposito battiruota che segnala il corretto allineamento e posizione.

- Nella fase di scarico gli addetti terzi dovranno prestare particolare attenzione affinché le parti semoventi dei mezzi adibiti al trasporto rifiuti non vadano ad urtare le strutture presenti.
- Terminata la fase di scarico del rifiuto, l'autista del mezzo deve presenziare insieme all'addetto dell'impianto alla verifica merceologica ed alla determinazione della percentuale di frazione estranea firmando l'apposito modulo per accettazione.
- Pesare i mezzi in uscita e ritirare i documenti di competenza.

## 2. DIVIETI.

Si dispongono i seguenti divieti:

- conferire rifiuti non ammissibili all'impianto e non conformi a quanto riportato sul formulario rifiuti: in tal caso il carico verrà respinto e fatta segnalazione agli Enti preposti;
- avvicinarsi a mezzi d'opera o altre macchine operanti presso l'impianto;
- utilizzare mezzi, attrezzature, macchine o altri dispositivi dell'impianto;
- cernire e/o prelevare qualsiasi tipo di rifiuto;
- scendere dagli automezzi (è consentito solo se strettamente necessario per espletare le operazioni di scarico).

Nel caso si verificano e siano rilevati danni alle infrastrutture, alle attrezzature ed alle persone, gli stessi saranno imputati ai responsabili. Il soggetto gestore può riservarsi il diritto, a suo insindacabile giudizio, di respingere il carico e, nei casi più gravi, a sospendere e/o revocare il permesso di conferimento.

## 3. CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA FORSU - CER 20 01 08.

I rifiuti biodegradabili contraddistinti dal codice CER 20 01 08 possono essere conferiti all'impianto in forma sfusa o in contenitori biodegradabili certificati attraverso l'utilizzo di mezzi opportunamente attrezzati ed autorizzati.

Per quanto riguarda i sacchetti per il contenimento dell'organico conferito all'impianto è concessa la presenza di sacchetti in polietilene per il contenimento dell'organico nella misura massima del **50%** (in numero) del totale dei sacchetti conferiti. La presenza di sacchetti non biodegradabili (per es. polietilene) tra rifiuti conferiti in numero > 50%, a prescindere dalla qualità complessiva (% MNC, Materiale NON compostabile da analisi merceologica), determina automaticamente l'applicazione della tariffa corrispondente alla Classe B (es. *FORSU classificata da analisi merceologica in classe A, ma che presenta al momento del conferimento un numero di sacchetti in polietilene > 50% del totale del numero di sacchetti presenti, si applica la tariffa corrispondente alla Classe B*).

Al fine della individuazione della fascia di qualità della FORSU, all'atto del primo conferimento viene effettuata, presso l'impianto, l'analisi merceologica di cui alla **D.G.R. Veneto n. 568/05 – Allegato B**, come riportata nel **Modulo 1/B** ed il campionamento rappresentativo della frazione organica separata (MC), per l'esecuzione delle analisi chimico – fisiche di cui alla **Tabella D** della **D.G.R. Abruzzo n. 1528 del 27/12/2006**.

L'esito dell'indagine merceologica, costituisce il riferimento per l'attribuzione della classe di appartenenza e la relativa tariffa di conferimento. Il superamento dei limiti per il contenuto dei metalli di cui alla tabella D sopra citata esclude la possibilità di conferimento della FORSU.

L'analisi merceologica sarà ripetuta con cadenza semestrale; l'azienda che riceve FORSU si riserva, qualora ravvisi un peggioramento (determinato visivamente su ogni carico e documentato con materiale fotografico) della qualità della FORSU conferita, di ripetere l'analisi merceologica con frequenza inferiore a sei mesi.

L'analisi merceologica prevede la suddivisione di due tipologie di materiali:

- **MATERIALE COMPOSTABILE (MC);**
- **MATERIALE NON COMPOSTABILE (MNC).**

A conclusione della cernita manuale saranno selezionati e pesati i materiali appartenenti alle diverse categorie merceologiche così da determinare il grado percentuale di frazione estranea da attribuire allo scarico effettuato.

#### 4. DEFINIZIONE DELLE FASCE DI QUALITÀ.

Per la tipologia di rifiuto organico classificato con **CER 20 01 08**, sono individuate n. **3** fasce di qualità (Classi), in funzione delle percentuali di Frazioni Non Compostabili presenti all'interno del rifiuto conferito quali:

- o **I FASCIA TARIFFARIA: Classe A** –  
con una percentuale di Materiali Non Compostabili  $\leq 5\%$ ;
- o **II FASCIA TARIFFARIA: Classe B** –  
con una percentuale di Materiali Non Compostabili  $> 5\%$  e  $\leq 10\%$ ;
- o **III FASCIA TARIFFARIA: Classe C** –  
con una percentuale di Materiali Non Compostabili  $>10\%$  e  $\leq 15\%$ .

Qualora la FORSU presenti una percentuale di Materiali Non Compostabili  $> 15\%$ , deve essere avviata a processo di produzione della FOS e assoggettata alla relativa tariffa di smaltimento.

#### 5. CONTROLLO DI CONFORMITÀ.

Ad ogni conferimento della FORSU di cui al contratto stipulato con il cliente, il gestore dell'impianto effettua il controllo di conformità del rifiuto conferito. Tale controllo prevede la verifica della correttezza di tutta la documentazione che accompagna il carico di cui al punto 1.2. del **Modulo 4** "*Documenti richiesti per il conferimento*" ed il controllo visivo del carico per stabilire la rispondenza del rifiuto al CER dichiarato, l'eventuale presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi non previsti dalla propria autorizzazione, l'eccessiva putrescibilità del rifiuto e qualsiasi altra verifica utile ad una corretta gestione. Il gestore dell'impianto si riserva inoltre la facoltà di effettuare su ogni carico conferito la verifica di conformità al fine di stabilire la rispondenza del rifiuto all'indagine merceologica eseguita in fase di accettazione di cui al paragrafo 4. Qualora la difformità riscontrata sia tale da non consentire l'accettazione del rifiuto (es. *presenza di rifiuti pericolosi o MNC > 15%*), gli stessi saranno ricaricati e respinti al mittente. Qualora la difformità riscontrata comporti l'assegnazione di una classe diversa da quella individuata in fase di accettazione, questa sarà presa come riferimento unitamente alla relativa tariffa per tutti i conferimenti successivi fino a nuovo controllo.

Timbro e firma del comune

-----



## ALLEGATO F

### ATTO COLLABORATIVO PER LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

In base:

- il C.I.V.E.T.A. implementa un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e il Regolamento EMAS;
- e alla volontà di operare secondo il principio del “miglioramento continuo” delle prestazioni ambientali dei nostri impianti è nostro dovere sollecitare la collaborazione dei conferitori al rispetto delle seguenti attività:
  - rispetto dei programmi di manutenzione programmata (sostituzione oli e filtri) sull'autotelaio;
  - utilizzo di mezzi adeguatamente sicuri, al fine di evitare dispersione di rifiuti liquidi o solidi sulle strade interne ed esterne all'impianto;
  - addestramento del personale preposto alla selezione e al caricamento del materiale da conferire, in modo tale che la qualità merceologica del rifiuto sia conforme alle prescrizioni concordate in fase contrattuale;
  - utilizzo di mezzi dotati di dispositivi atti a limitare le emissioni odorose dei rifiuti trasportati, al fine di rispettare la normativa vigente in materia;
  - rispetto di un programma di lavaggio e di igienizzazione delle parti interne delle singole attrezzature che sono a contatto con il rifiuto, del lavaggio della parte esterna e della sottocassa del mezzo;
  - rispetto della segnaletica stradale e delle norme di sicurezza presenti all'interno dell'impianto;
  - assunzione di un atteggiamento collaborativo nei confronti delle indicazioni impartite dai responsabili dell'impianto al fine di rispettare i principi della tutela ambientale, della salute e della sicurezza sul lavoro, della normativa ambientale e delle procedure interne.

Timbro e firma del comune

-----

## ALLEGATO G\2

### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL COMUNE E DA FORNIRE A C.I.V.E.T.A. (1)

- ELENCO DITTE CHE EFFETTUERANNO IL TRASPORTO E RELATIVA ISCRIZIONE ALL'ALBO TRASPORTATORI (\*1)
- ELENCO DELLE TARGHE DEGLI AUTOMEZZI CHE EFFETTUANO I CONFERIMENTI. (\*2)
- ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI. (\*3)
- VERBALE DI AFFIDAMENTO LAVORI O CONTRATTO / LETTERA DI INCARICO FORMALE DI AFFIDAMENTO (SOLO PER DITTE CHE OPERANO PER CONTO DEL COMUNE).
- FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A. DEL COMUNE. (\*4)
- IN CASO DI TRASPORTO IN PROPRIO: ELENCO MEZZI e TARGHE.
- IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO IN CORSO.

(1) Barrare voci di interesse

(\*1): Nel caso in cui il COMUNE affidi a terzi il servizio di trasporto

(\*2): Sempre

(\*3): Nel caso di cui al punto sub (\*1), o nel caso in cui il COMUNE affidi a terzi l'attività di gestione dei rifiuti

(\*4): Sempre